

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3102-B

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 1° agosto 2002 (v. stampato Camera n. 3102)

MODIFICATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 10 ottobre 2002 (v. stampato Senato n. 1578-B)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 ottobre 2002

d'iniziativa del senatore CIRAMI

Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49
del codice di procedura penale

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 24 ottobre 2002*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

ART. 1.

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — (*Casi di rimessione*). — 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11 ».

2. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 47. — (*Effetti della richiesta*). — 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.

3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'or-

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico:*

« ART. 47. — (*Effetti della richiesta*). — 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

dinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. In caso di sospensione del processo si applicano l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, l'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304 ».

3. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 48 — (*Decisione*) — 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.

3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.

4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-*bis*, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

4. In caso di sospensione del processo si **applica** l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, **sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1**. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304 ».

3. *Identico.*

6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro ».

4. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — (*Nuova richiesta di rimes-
sione*). — 1. Anche quando la richiesta è
stata accolta, il pubblico ministero o l'im-
putato può chiedere un nuovo provvedi-
mento per la revoca di quello precedente
o per la designazione di un altro giudice.

2. L'ordinanza che rigetta o dichiara
inammissibile per manifesta infondatezza
la richiesta di remissione non impedisce
che questa sia nuovamente proposta
purché fondata su elementi nuovi.

3. È inammissibile per manifesta in-
fondatezza anche la richiesta di rimes-
sione non fondata su elementi nuovi ri-
spetto a quelli già valutati in una ordi-
nanza che ha rigettato o dichiarato inam-
missibile una richiesta proposta da altro
imputato dello stesso procedimento o di
un procedimento da esso separato.

4. La richiesta dichiarata inammissibile
per motivi diversi dalla manifesta infon-
datezza può essere sempre riproposta ».

5. La presente legge si applica anche ai
processi in corso e le richieste di rimes-
sione, che risultano già presentate alla
data di entrata in vigore della legge, con-
servano efficacia. Il Presidente della Corte
di cassazione, salvo che per esse non rilevi
una causa d'inammissibilità e non di-
sponga quindi procedersi applicando l'ar-
ticolo 610, comma 1, del codice di proce-
dura penale, dispone per l'immediata co-
municazione di cui all'articolo 48, comma
3, del codice di procedura penale.

6. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

